

Lex et Jus

LEX ET JUS

COLLANA GIURIDICA

IN DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE E PSICOLOGIA GIURIDICA

DIREZIONE MANLIO MEROLLA



Logo Protetto

LEZIONI DI DIRITTO MINORILE

MANLIO MEROLLA - GIANCARLO POSTERARO

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, SCIENZE SOCIALI FORENSI, PSICOLOGIA
GIURIDICA E CRIMINOLOGIA

ATTI DI STUDIO SCUOLA DI LEGGE

NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI DALL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI NAPOLI E DALL'ORDINE REGIONALE SERVIZI SOCIALI DELLA CAMPANIA

Il Processo Civile Minorile Linee Guida

Vademecum per Giovani Avvocati Abilitati alla difesa d'ufficio dei Minori

Hanno collaborato alla realizzazione della presente opera:

La Dr.ssa Angela D'Addio; l'Avv. Serena Montini; l'Avv. Flavia Chiarolanza.

Si ringraziano altresì per la collaborazione

tutti i Ricercatori della Scuola di legge dell'Istituto Studi Giuridici Superiori e
dell'Osservatorio Famiglia e Minori "Lex et Jus"

Lex et Jus 2019-III Edizione

Dalla Lex et Jus: “La Missionarietà Forense...”

“Anche gli avvocati sono missionari secolari delle nostre società. Attraverso la loro opera, con scienza e coscienza - e tra mille difficoltà - sono sempre pronti a raccogliere coraggiosamente ogni sfida del nostro tempo in difesa dei più deboli”.

Dedicato a tutti i colleghi e a tutti i missionari forensi che ancora credono nel valore della Giustizia e lottano per difenderla.

Essi, in modo significativo, si ergono a modello per i giovani avvocati del nostro tempo, disorientati dalle crescenti sfide che la società moderna impone.

La Casa editrice **Lex et Jus** ricorda che in 20 anni ha offerto gratuitamente i volumi e riviste pubblicate nella collana per diffondere saperi e conoscenze allo scopo di favorire una condivisione scientifica e giuridica degli studi e ricerche effettuate in collaborazione con L'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e con l'Unione Nazionale delle Camere Minorili Multiprofessionali, in ossequio ai principi del proprio statuto.

Pertanto si significa che il ricavato raccolto dalle offerte del presente volume verranno destinate in parte a coprire i costi di pubblicazione ed in gran parte a sostegno delle attività degli Sportelli Antiviolenza delle Camere Minorili multiprofessionali dell'Unione a tutela dei minori.

“Ogni fiore è un gesto d'amore...”

La Redazione ringrazia gli autori ed i sostenitori

PRESENTAZIONE

Nella mia veste privilegiata di collaboratrice e amica, dismesso ormai (sia pure con nostalgia) il ruolo di allieva, conosco bene l'Avvocato Merolla e la sua etica professionale.

Fin dai banchi in cui, come uditrice, seguivo le sue lezioni, l'ho visto battersi per difendere i più deboli: *in primis* i minori, sovente tra i cittadini maggiormente a rischio di abbandono e soprusi.

Guidato dall'amore per il diritto, Manlio ha fatto sua la missione di trasmettere saperi e valori nelle giovani generazioni, condividendo i segreti di una Professione la cui vocazione può dirsi pari a quella del sacerdozio.

Tra i valori tramandati, come non menzionare quello della "**multidisciplinarietà**"? L'Avvocato Merolla è stato pioniere nel riconoscere e nell'inseguire tenacemente questo valore, trascinando con sé professionisti di diversa provenienza, ognuno dedito ad apportare un contributo specifico sulla base del proprio vissuto lavorativo. Il minore infatti, che sia soggetto deviante o abusato, non può affrontare un serio percorso di recupero senza l'ausilio di tutti gli attori coinvolti: Assistenti Sociali, Psicologi, Magistrati, Forze dell'Ordine e Avvocati. Gli stereotipi dominanti vedono spesso queste figure contrapposte le une alle altre. Esse invece devono prodigarsi nel cercare sempre nuove forme di collaborazione e dialogo. È questa l'essenza dell'impegno che tutti noi cerchiamo di portare avanti nel tempo, grazie al ciclo di incontri annuali organizzati dalla Scuola di Legge.

Il presente volumetto nasce da uno di questi 'seminari di alta formazione' che, annualmente, si svolgono al Tribunale per i Minorenni presso la Sala Convegni del Centro Giustizia Minorile. Io stessa ho avuto il piacere e l'onore di presenziare come relatrice su alcune tematiche inerenti alla Pedopornografia e allo sfruttamento della Prostituzione minorile.

L'opera, che vi accingete a leggere, si avvale della firma di due illustri professionisti, da anni impegnati gomito a gomito nelle aule della giustizia minorile: l'Avvocato **Manlio Merolla** e il Dott. **Giancarlo Posteraro**, Magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. E torniamo così al punto nodale: l'importanza del confronto tra chi persegue il medesimo obiettivo, pur occupando scranni diversi. La condivisione (di esperienze, ma anche di punti di vista a volte conflittuali) è un dono che richiede onestà e sensibilità: pregi appartenenti ai nostri autori.

Per loro esplicita volontà, il volume è stato redatto con un linguaggio semplice e chiaro, in obbedienza all'originario intento: offrire ai giovani un valido strumento di conoscenza e formazione; una sorta di *vademecum*, che li aiuti ad orientarsi nel giungla delle aule e dei palazzi di Giustizia.

Gli interessati, sfogliando le pagine, potranno godere di una lettura agevole, dal taglio fortemente pratico: ciò di cui hanno bisogno, per calarsi nella loro dimensione professionale, è scritto nero su bianco e non disperso tra le righe di disquisizioni spesso inutili, per quanto affascinanti. Si tratta di un prezioso contributo tecnico destinato a tutti coloro che, con o senza toga, devono approcciarsi al mondo del diritto minorile. Un approccio da farsi in punta di piedi e con umiltà, data la delicatezza degli interessi coinvolti. Un manuale di 'istruzioni per l'uso', come lo ha argutamente definito l'Avv. Merolla.

Nel chiudere questa breve introduzione desidero rivolgere, anche a nome del maestro e collega Merolla, un sentito ringraziamento ai ricercatori e collaboratori della Scuola di Legge. La loro febbrile attività di ricerca sul campo, e soprattutto le loro abilità di raccordo e organizzazione, hanno reso possibile l'edizione del volume almeno quanto la mano di chi lo ha scritto. In particolare ringrazio l'Avv. **Serena Montini**, che ha collaborato attivamente alla realizzazione dell'opera, curando con impegno la raccolta normativa in occasione della prima edizione.

Un doveroso, speciale ringraziamento è dovuto alla collega **Emanuela Marchesano**, al **Dott. Basilio Marcello** – noto Mediatore Familiare – e alla **Dr.ssa Angela D'Addio** che, da assistente sociale esperta qual è, ha offerto un contributo significativo sulle questioni di sua pertinenza. Tutti loro, sotto la guida del Prof. Merolla, operano con abnegazione e passione nel Team Working Law di cui io stessa faccio orgogliosamente parte.

Avv. Flavia Chiarolanza

Segreteria Nazionale dell'Unione Camere Minorili Multiprofessionali
Coordinatrice Comitato Redazionale Lex et Jus

Lex et Jus

Che Dio ci conservi nella Giustizia
La Forza di DifenderLa e La Saggezza di ApprezzarLa

[Motto del Movimento dei Missionari Forensi – anno 1997]

Indice- Sommario

Presentazione

Premesse

CAPITOLO PRIMO

L'Avvocato dei Minori secondo il Codice Deontologico

- 1.1. Il primo Codice Deontologico ufficiale: il Decalogo di A. de Liguori;
- 1.2. La funzione sociale dell'avvocato;
- 1.3. Chi è l'avvocato della Famiglia e dei Minori e quali sono le Sue Funzioni;
- 1.4. Le modalità di esercizio della professione;
- 1.5. I nuovi studi Legali specializzati in materia.

CAPITOLO SECONDO

Il processo civile minorile

- 2.1. La disciplina processuale: il rito camerale;
- 2.2. I soggetti legittimati e l'atto introduttivo;
- 2.3. Il difensore dei minori;
- 2.4. La procura *ad litem* nel procedimento civile minorile;
- 2.5. Competenza territoriale;
- 2.6. Il PMM;
- 2.7. Il Curatore Speciale. Conflitto di interessi;
- 2.8. La procedura in sintesi e con esempi*¹.

CAPITOLO TERZO

Casi pratici e modalità di intervento

- 3.1. La Decadenza e Sospensione della potestà sui figli;
- 3.2. La Condotta pregiudizievole dei genitori a danno dei figli;
- 3.3. Gli ordini di protezione e il loro contenuto;
- 3.4. L'Affido Condiviso. Regolamentazione ex art. 317 bis c.c.;
- 3.5. Disconoscimento e Riconoscimento paternità e maternità;
- 3.6. Diritto di Visita dei Nonni – Diritto agli affetti;
- 3.7. I Servizi Sociali nel processo civile minorile *².

¹ A Cura del Dr. Giancarlo Posteraro – atti di studio.

² A Cura della dr.ssa Ass. Sociale Angela D'Addio – Atti di Studio.

CAPITOLO QUARTO
Formulari e Atti tecnici:

FORMULARIO ATTI E RICORSI;

La Legal Privacy;

Sportello di orientamento per giovani avvocati dell'Associazione Forense di Diritto di Famiglia e per la Tutela dei Minori [oggi Camera Minorile Multidisciplinare di Napoli];

Il Modulo dell'Open Office Law: Tutoraggio Scuola di Legge.

CAPITOLO QUINTO
Norme & Sentenze

Il Massimario della Lex et Jus 1.19;

Sentenze significative;

Normativa di riferimento;

Osservazioni e Conclusioni.

BIBLIOGRAFIA

MODULO OPEN OFFICE LAW

NOTE SUGLI AUTORI

NOTE SULLA SCUOLA DI LEGGE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE DEL PROF. MANLIO MEROLLA [Istituto Studi Giuridici Superiori].

LINEE GUIDA AUDIZIONE MINORI IN AMBITO GIUDIZIARIO

MASSIMARIO LEX ET JUS

FORMULE GIUDIZIARIE

“L’Avvocatura trae la sua origine e forza dalla sua Nobile e Millenaria Tradizione”

art.2 Cod. Deontologico

CAPITOLO I L’AVVOCATO DEI MINORI SECONDO IL CODICE DEONTOLOGICO

SOMMARIO: 1.1. Il primo Codice Deontologico ufficiale: il Decalogo di A. de Liguori; 1.2. La funzione sociale dell’avvocato; 1.3. Chi è l’avvocato della Famiglia e dei Minori; 1.4. Quali sono le Sue Funzioni; 1.5. Le modalità di esercizio della professione; 1.6. I nuovi studi Legali specializzati in materia.

1. Il primo Codice Deontologico ufficiale: il Decalogo di A. de Liguori.

Non tutti sanno che il codice deontologico forense di gran parte dei paesi del mondo ha radici storiche nella penna e nell’inchiostro di un noto Santo italiano, protettore degli avvocati: **Santo Alfonso De Liguori**.

Anni orsono, nel corso di un ciclo di lezioni sulla deontologia forense tenutesi presso la Scuola di Legge dell’Istituto Studi Giuridici Superiori di Napoli, un mio caro amico e collega - avvocato Claudio Campanile, terziario francescano, invitato a relazionare in merito - ha tratto da un antico libro ormai fuori commercio un prezioso documento storico, purtroppo dimenticato: “Il Decalogo deontologico forense”.

Tale documento, di seguito riportato, ha fatto il giro di tantissimi studi legali grazie alla sua diffusione attraverso le pagine della Rivista *Lex et Jus*, oltre che sui numerosi portali dell’omonimo sito (www.lexetjus.net).

Nel corso degli anni ho avuto modo di constatare, con sommo piacere e un pizzico di stupore, che questo decalogo è stato affisso - come da me suggerito ai numerosi avvocati in formazione presso la mia scuola - nelle sale di attesa dei loro studi legali. Un gesto simbolico, che io interpreto come volontà di adesione ai principi ispiratori dell’attività forense.

Questo suggerimento rappresenta il primo passo verso la condivisione del sistema di valori racchiusi nel codice: tenerlo affisso

nel proprio studio significa approvare quelle preziose regole di saggezza, che si traducono *in primis* nella difesa del cliente e nel rispetto dell'avversario.

Secondo gli esperti tale “dichiarazione aperta di intenti condivisi” spinge istintivamente il cliente a riporre immediata fiducia nel professionista, che si è impegnato al rispetto di regole precise ed eticamente inoppugnabili.

Non dimentichiamo inoltre che la lettura del decalogo rappresenta un monito per gli stessi clienti, invitati ad onorare il sacrificio emotivo e professionale ricevuto. Ogni decisione è rimessa alla coscienza di entrambi – professionista e cliente – e, successivamente, alla Giustizia divina che, a differenza di quella umana, ha tempi più lunghi ma esiti certi e sicuri.

LE DODICI REGOLE DELL'AVVOCATO Santo Alfonso De Liguori

Secondo autorevole Dottrina il "Codice deontologico professionale forense" rinviene le sue radici storiche nelle dodici regole del noto Avvocato Alfonso De Liguori.

La Lex et Jus e l'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, nella convinzione che la diffusione delle seguenti regole - racchiuse in testi antichissimi ormai fuori commercio - non possa che giovare a tutti gli avvocati impegnati nella difesa dei minori e della famiglia, ha ritenuto di riportare il seguente contributo di "saggezza forense":

Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono pericolose per la coscienza e per il decoro.

Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.

Non si deve aggravare il Cliente di spese, altrimenti resta all'Avvocato l'obbligo della restituzione.

Le Cause dei Clienti si devono trattare con lo stesso impegno, con cui si trattano le Cause proprie.

E' necessario lo studio dei Processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa.

La dilazione e la trascuratezza negli Avvocati spesso dannifica i Clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.

L'Avvocato deve implorare da Dio l'aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo Protettore della Giustizia.

Non è lodevole un Avvocato che accetta molte Cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze e al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.

La Giustizia e l'Onestà non devono mai separarsi dagli Avvocati Cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.

Un Avvocato, che perde una Causa per sua negligenza, si carica dell'obbligazione di rifar tutt'i danni al Suo Cliente.

Nel Difendere le Cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.

I requisiti di un buon Avvocato sono la scienza, la diligenza, la verità, la giustizia. E qualora sia proprio l'Avvocato vittima di una ingiustizia da parte del proprio cliente, non tema! Perché la Giustizia degli uomini ha il suo tempo limitato...ma quella di Dio ha secoli a disposizione, e con un Giudice severo e infallibile!

**Diffusione a cura del Movimento dei Missionari Forensi
e dell'Istituto Studi Giuridici Superiori**

1.2. La funzione sociale dell'avvocato.

La nobile figura dell'Avvocato, difensore di chi invoca giustizia per la propria libertà, è sempre stata criticata (e talvolta messa sotto accusa) per i più svariati motivi. Noi riteniamo di doverli respingere *in toto* non solo per quel senso di appartenenza, che alberga nell'animo di ogni professionista, ma anche e soprattutto per la palese infondatezza delle critiche mosse.

Fin dai tempi più antichi la funzione dell'uomo di legge viaggia di pari passo con la storia della civiltà e non può essere avulsa dai valori etici, morali e (per chi vi crede, riponendovi l'essenza del proprio operato) religiosi. La toga ha sempre camminato con i tempi e, talvolta, li ha anticipati.

Nelle società l'avvocato ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale, in quanto interprete delle volontà altrui. Quale difensore contro le ingiustizie e mediatore delle vicende umane, egli persegue l'obiettivo di arginare i conflitti che inevitabilmente si agitano all'interno della compagine sociale.

In questo tormento tra Scienza e Coscienza l'avvocato, nella sua missione di Giustizia e funzione sociale, difende strenuamente tutti quei principi che oggi, ahimè, si rivelano mutevoli come la sabbia.

Quando si tratta una materia delicata come quella attinente al Diritto di Famiglia, è necessario che l'avvocato possieda specifici requisiti e abilità relazionali, oltre a un bagaglio di conoscenze ulteriori rispetto a quelle normalmente richieste. Per questo motivo non può e non deve disdegnare di ricorrere a figure professionali di sostegno.

Nelle materie dove si agitano sentimenti ed emozioni, il peso delle responsabilità diventa più gravoso, in quanto risulta difficile la gestione delle paure, delle debolezze umane e dei disagi che – lentamente, ma inesorabilmente – affiorano nell'ambito delle dinamiche familiari, talvolta contro la volontà degli stessi protagonisti che cercano di dissimulare i propri sentimenti. Compito dell'avvocato è anche quello di riportarli a galla, per evitare che – covando come cenere – possano esplodere all'improvviso e divenire ingestibili.

E' proprio nei fatti e nelle piccole cose che si misurano la democrazia di un popolo e la credibilità dei valori professati, in un mondo in cui occorrono meno profeti e più testimoni.

1.3. Chi è l'avvocato della Famiglia e dei Minori.

L'avvocato, stando al preambolo del codice deontologico, esercita la professione in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, sul rispetto dei principi dell'Ordinamento comunitario e di quelli racchiusi nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Egli è dunque un soggetto necessario per **l'attuazione della Giustizia**.

E' un libero professionista.

Esercita in piena Autonomia.

Deve assolvere a funzioni specifiche, quali:

Realizzare il Diritto di Difesa, garantire la Libertà, assicurare la Conoscenza delle Leggi (funzione riconosciuta come indispensabile in ogni società civile).

In che modo attua la Giustizia?

Chiedendo l'applicazione della legge e osservando i principi deontologici.

Giova riportare il testo di alcuni articoli che non hanno bisogno di commenti, ma solo di piccole riflessioni:

ART. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza.

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

(Tale dovere viene imposto anche al di fuori dell'esercizio della professione: l'avvocato deve sempre osservare una condotta proba, in ogni ambito della sua vita).

Omissis.....

II – L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense **quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.**

Alcune osservazioni devono farsi con riguardo a una figura professionale recentemente introdotta nel nostro ordinamento: l'Avvocato della Famiglia e dei Minori. Tale specifica professionalità è stata riconosciuta nel Luglio del 2007, dopo sei anni di attese.

Parliamo di una innovazione che ha provocato un terremoto nelle aule di giustizia, spingendo **l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia** a elaborare due documenti per favorirne la migliore comprensione.

«Stante la richiesta di numerosi colleghi, e con riguardo alle difficoltà interpretative e operative insorte a partire dal 1° luglio 2007 a seguito dell'inattesa entrata in vigore della parte processuale della legge 149/2001 senza che prima fossero state predisposte le necessarie norme di attuazione, viene istituito un gruppo di lavoro per individuare possibili buone prassi applicative della nuova disciplina».

Il gruppo di lavoro è formato dai **Dottori Pasquale Andria, Elisa Ceccarelli, Giulia De Marco, Luigi Fadiga** (magistrati) e dall'Avv. **M.G. Ruo**. I documenti sono stati presentati all'esame dell'Assemblea dell'Associazione riunitasi a Paestum il 2 dicembre 2007.

Il Consiglio direttivo dell'AIMMF, nelle date del 1 e 2 Febbraio 2007, **evidenziava e segnalava:**

“la nomina di un curatore speciale per il minore, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto di diritto minorile, che lo possa rappresentare in giudizio;

contatti diretti e regolari fra Procure e servizi sociali locali;

l'istituzione di elenchi di avvocati disponibili a espletare l'ufficio di curatore del minore e l'elenco di avvocati disponibili alla nomina a difensori d'ufficio”.

Bisogna osservare che l'anno 2001 è stato foriero di numerosi interventi legislativi in favore della persona umana.

STRALCIO LIBRO.....

PARTE FINALE LIBRO.... STRALCIO



“Omnia sunt incerta, cum a iure discesseris”

[Quando tu dovessi allontanarti dal diritto, tutte le cose ti diverranno incerte]

IL MASSIMARIO

DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE A CURA

DELL'OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI

DELLA

LEX ET JUS

Direttore Scientifico : Avv. Manlio Merolla

Tribunale di Padova, 6 agosto 2018: “Non osta all'interesse del minore che gli accordi fra i genitori vengano rispettati anche attraverso una applicazione su smartphone”.

Il Tribunale di Padova ha accolto l'accordo fra le parti, conseguito nelle more di un procedimento instaurato *ex art. 337 quinques* cpc, sulle modalità di affidamento del figlio minore della coppia.

Tale decisione è stata sollecitata anche dal fatto che il padre del bambino vive e lavora all'estero (fonte: Osservatorio famiglia).

Precedente simile Tribunale di Modena 28 dicembre 2017 n° 2259: L'utilizzo di un'apposita app per la gestione dei figli può rientrare nelle condizioni di divorzio.

Tribunale di Genova, 26 aprile 2018: danno da privazione del rapporto genitoriale a carico del genitore, che omette di attivarsi per la tutela della prole.

Cass. 25735 del 14 dicembre 2016: Dopo l'accertamento giudiziale di paternità, l'obbligo del mantenimento retroagisce alla data di nascita del figlio.

Tribunale di Pordenone, 14 novembre 2018: L'attività scarsamente produttiva della moglie risale a scelte effettuate in costanza di matrimonio: l'assegno spetta.

SS. UU. Cassazione n.18287/2018: Le verifiche da effettuare, ai fini del riconoscimento dell'Assegno di divorzio, sono

- 1) la sussistenza di un apprezzabile disequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
- 2) la riconducibilità, in tutto o in parte, di tale disequilibrio alle scelte di vita effettuate dalla coppia nel corso ovvero in ragione del rapporto matrimoniale;
- 3) la durata del matrimonio, le risorse attuali e potenziali del richiedente, l'effetto compensativo derivante dalla eventuale partecipazione del richiedente alla formazione del patrimonio familiare nonché di quello personale e agli sviluppi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge; l'effetto perequativo finalizzato a tutelare il richiedente dalla "perdita di chances" o comunque dalle conseguenze, di schietto carattere economico, delle scelte endo-matrimoniali. Gli attuali redditi depressi della ex moglie, inadeguati al suo sostentamento, si riconducono a scelte adottate dalla coppia in costanza di vita matrimoniale. Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Cassazione, 3 dicembre 2018 n. 31196: Il diritto al ripensamento della madre anonima non è mai precluso, al più è inefficace.

IL CASO: in seguito a un parto in anonimato, si apriva un procedimento di adozione abbreviata ai sensi dell'art. 11 l. 184/1983. La madre successivamente aveva dei ripensamenti e chiedeva – in data 12.11.16 – la sospensione della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, con contestuale richiesta di riconoscimento della maternità. Il TpM di Perugia - 3.01.17 - respingeva l'istanza e dichiarava inammissibile la domanda di riconoscimento del minore. Adita la Corte d'Appello - 17.03.17 – quest'ultima respingeva il reclamo sul presupposto che nel frattempo il TpM - in data 30.01.17 - aveva emesso sentenza con la quale dichiarava lo stato di adottabilità del minore. La Cassazione investita del caso si è espressa con un orientamento contrario: il riconoscimento di maternità è un diritto indisponibile, mai precluso, che non viene meno. Al più può essere dichiarato inefficace, se interviene dopo la declaratoria di adottabilità e il conseguente affidamento preadottivo. Diversamente opinando il diritto di ripensamento, riconosciuto dal nostro legislatore, sarebbe di fatto reso vano.

Tribunale di Cagliari - Sezione Civile – Sentenza 6 giugno 2018 n.1628: Si ritiene ammissibile l'azione revocatoria su trasferimento immobiliare ai figli del debitore.

È assoggettabile all'azione revocatoria ex art 2901 c.c. il genitore che, in adempimento degli accordi assunti in sede di separazione personale tra i coniugi, dispone atto di cessione di immobili ai figli per consentire loro il diritto di piena proprietà sugli stessi in luogo di altre forme di mantenimento, qualora il creditore dimostri che il credito, nei confronti del disponente, è stato determinato in data anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria.

Cass. 27 giugno 2018 n. 16980: La sanzione ex art 709 ter c.p.c. può essere comminata dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze, che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, anche in mancanza di un pregiudizio concreto accertato a carico del minore.

Tribunale di Como, 12 aprile 2018: L'assegno di mantenimento può essere revocato qualora venga intrapresa una nuova relazione stabile, anche se non vi è convivenza.

Per il giudice di merito il dato oggettivo esclude il protrarsi del diritto della donna a percepire un assegno di mantenimento post separazione. Ella infatti ha intrapreso una nuova relazione, stabile, dalla quale è nato un figlio, e i rapporti con il nuovo compagno non possono considerarsi precari solo perché manca il requisito della convivenza formale. Se perfino nel matrimonio è pacificamente ammessa l'esistenza del vincolo anche quando i coniugi non convivono, non si vede perché la mancata convivenza dovrebbe essere sintomo di inesistenza della relazione in un rapporto *more uxorio*.

Cass. 3 febbraio 2018 n. 2620: Il mutamento delle condizioni di vita delle parti deve essere preso in considerazione se idoneo ad incidere sul *quantum* dell'assegno di mantenimento. IL CASO è quello di una ragazza che, divenuta maggiorenne, denunciava esigenze di crescita diverse da quelle dei suoi fratelli, tutti minori. La Cassazione stabilisce che continuare a garantirle un assegno di € 500,00 avrebbe limitato la possibilità, per il padre, di sostenere economicamente anche gli altri figli.

Cassazione, 15 febbraio 2019 n. 4623: L'assenza di rapporti sessuali non è causa di addebito se giustificata da motivi di salute o da tensioni esistenti all'interno della coppia.

IL CASO: Il marito formulava domanda di separazione con addebito alla moglie a causa della sua reiterata indisponibilità ad avere rapporti di natura sessuale. La Suprema Corte, esaminato il caso e i motivi posti alla base di tale rifiuto, giustificava il comportamento della moglie dovuto a un problema di salute certificato (intervento alla vescica), nonché all'esistenza di un clima di tensione domestica instaurato dal marito, il tutto a detrimento di una normale e sana vita di coppia. Gli ermellini parlano di «opprimente atmosfera instaurata in casa dal marito», dichiarando così inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, 10 dicembre 2018 n. 31901: Il comportamento violento del coniuge costituisce di per sé motivo di addebito della separazione, senza la necessità di confrontarlo con il comportamento assunto dall'altro coniuge.

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri coniugali da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.

Tribunale di Milano 18 giugno 2018: La pronuncia di addebito di separazione non può fondarsi solo sull'abbandono del tetto coniugale.

IL CASO: Il marito lascia improvvisamente il tetto coniugale senza previa comunicazione a moglie e figlie e dunque viene chiesto nei suoi confronti l'addebito della separazione.

Secondo la Cassazione, l'allontanamento di uno dei coniugi - in difetto di giusta causa - costituisce violazione dell'obbligo di convivenza. La parte, che richiede la pronuncia, ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando invece sull'altro coniuge la prova della giusta causa.

Nel caso in esame, la moglie affermava che l'abbandono fosse del tutto improvviso (e, di conseguenza, ingiustificato), ponendosi pertanto quale causa della frattura coniugale. Secondo la versione del marito, invece, detto abbandono non era che una conseguenza del livello di esasperazione dovuto a una forte conflittualità interna alla coppia.

Cass. n. 21576 del 3 settembre 2018.: Per esserci addebito della separazione, occorre dimostrare che il tradimento è stato causa della crisi e non conseguenza della stessa.

Cassazione, ordinanza del 1 agosto 2018 n. 20374: Può esserci addebito della separazione nel caso in cui il coniuge diffonda notizie false su presunte condotte abusanti dell'ex sui figli.

IL CASO: Una donna denuncia presunte condotte di abusi sessuali commessi nei confronti della figlia minore da parte del marito, nonostante fosse consapevole dell'insussistenza di tali fatti e delle gravi conseguenze che le denunce avrebbero comportato nella vita dell'uomo e della figlia. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto corretta la decisione di pronunciare nei suoi confronti l'addebito della separazione, in quanto la condotta della donna denunciava una inequivocabile volontà di rottura del legame affettivo con l'altro coniuge. La falsa denuncia portata avanti dalla moglie ha generato un *vulnus* insanabile nella relazione matrimoniale.

Cass. 2 febbraio 2018 n. 2606: Il coniuge separato con addebito ha comunque diritto alla reversibilità della pensione del coniuge defunto.

IL CASO: Una donna separata, vedova, con sentenza non passata in giudicato, riceveva il diniego – da parte dell'ente erogatore INPS - di accedere ai benefici previdenziali grazie alla reversibilità della pensione del defunto marito, sulla base del rilievo che le era stata addebitata la pronuncia della separazione. La Cassazione dispone diversamente, condannando l'I.n.p.s. a versare alla donna le erogazioni negate. La *ratio* della previsione previdenziale infatti è meramente quella di porre al riparo il coniuge superstite dallo stato di bisogno, indipendentemente dalla causa della separazione

Cassazione 20 settembre 2017 n. 21859: Se i coniugi hanno cessato la convivenza, il tradimento non comporta addebito.

Riconfermato il principio che la violazione dell'obbligo di fedeltà, per dare luogo all'addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

Cass. del 26 giugno 2018 n. 16857: Inammissibile il ricorso per cassazione avverso pronuncia di adottabilità passata in giudicato e non impugnata nei termini ex art 325c.p.c.

Inammissibile ricorso per Cassazione avverso provvedimento di adozione per l'intervenuta formazione di un giudicato interno, suscettibile di rilievo di ufficio, e la conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente presentato.

Corte di Cassazione ordinanza del 11 luglio 2018 n. 18218: Non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti temporanei assunti dal Tribunale per i Minorenni.

Avverso i provvedimenti temporanei assunti nell'interesse del minore (come il provvedimento di collocamento presso una famiglia o una comunità di tipo familiare), deve escludersi la esperibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art III della Costituzione.

Corte di Cassazione 16 luglio 2018, n. 18827: E' ostativo all'adozione il dissenso del genitore, che abbia mantenuto un rapporto con il minore.

IL CASO: Tribunale e Corte di Appello respingono una domanda di adozione sulla base della presenza del dissenso della madre, la quale aveva mantenuto, pur con difficoltà e senza continuità, rapporti con il minore.

Il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, può avere efficacia preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983 art.46, comma 2, a meno che non venga accertata una situazione di totale disgregazione del contesto familiare d'origine del minore, protratta nel tempo.

Corte di Cassazione 21 luglio 2018 n.19774: In caso di fallimento degli interventi a sostegno della genitorialità, deve essere avviato il procedimento di adozione, se si dimostra che i minori permangono in una condizione di disagio fisico e mentale.

IL CASO: Due fratelli minori - figli di padre non dichiarato - e un terzo fratello, figlio di un secondo uomo, attuale ricorrente, permangono in situazioni di disagio e degrado sociale e fisico, in un ambiente familiare inadeguato anche a causa dell'assenza della madre spesso detenuta in carcere. In mancanza di altri soggetti appartenenti al nucleo familiare, e disposti a prendersi cura dei minori, risultate inutili le misure poste in essere per il recupero della capacità genitoriale, i minori vengono dichiarati adottabili.

Corte di Cassazione 18 giugno 2018 n. 16060: Possibile il recupero del rapporto con il minore dichiarato adottabile da parte del genitore naturale, sino alla revoca della dichiarazione di adottabilità.

Il genitore, dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, può opporsi alla dichiarazione di adottabilità - per evitare la perdita di ogni rapporto con il figlio minore - impugnando *in primis* la dichiarazione dello stato di abbandono (e dimostrandone l'effettiva inesistenza); e tentando poi di recuperare il rapporto con il minore. Nulla impedisce infatti che possa chiedere e ottenere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale.



**PER VISIONARE GLI AGGIORNAMENTI SEMESTRALI
CFR WWW.LEXETJUS.EU**

La pratica senza la Teoria è dannosa, la Teoria senza la pratica è inutile

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ricorso ex art. 250 c.c.

IN FAVORE

Di (minore), nato il <...> a <...> residente (oppure domiciliato) in <...> rappresentato da <...>, esercente la patria potestà (tutore, curatore), e difeso dall'avv. <...>, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in <...>, via <...>, n. <...>, per procura a margine (in calce) del presente atto,

Nei Confronti

Di <...>, nato il <...> a <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, nella qualità di <...> del minore sopra indicato.

OGGETTO DELLA DOMANDA: richiesta di riconoscimento di figlio naturale ex art. 250 del codice civile.

Esposizione dei fatti

Il minore in epigrafe qualificato è nato dall'unione della signora <...> nata il <...> e del sig. <...> nato il <...>, entrambi residenti in <...>; **la signora ha chiesto di riconoscere il figlio naturale ma il sig. <...> si è rifiutato di dare il suo consenso nelle forme previste dall'art. 254 c.c.**

La madre ha già provveduto al riconoscimento in una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune di <...>, di cui si allega copia.

Elementi di diritto

Nella fattispecie esposta ricorrono i presupposti per l'applicazione **dell'art. 250 del codice civile**. Infatti il minore suddetto ha bisogno di cure ed affetto materno e paterno, data la minore età e il riconoscimento non può essere rifiutato ove risponda all'interesse del minore.

MEZZI DI PROVA: per la dimostrazione dei fatti esposti si chiede prova orale sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che <...>;
- 2) Vero che <...>.

A conforto di tali fatti si offrono in comunicazione i seguenti documenti: dichiarazione di riconoscimento della madre rilasciata dal Comune di <...> (oppure: autodichiarazione della madre), <...>.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto avvocato, nella spiegata qualità, conclude perché l'on.le Tribunale adito voglia:

- A) Accogliere l'istanza della signora <...> e dichiarare anche il riconoscimento del sig. <...> con tutte le conseguenze di legge.
- B) Comunicare la sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di <...> per le relative annotazioni.
- C) Con ristoro di spese e competenze, oltre IVA e CNAP come per legge.

Luogo e data <...>

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA AVVOCATO: _____

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ricorso ex art. 251 c.c.

in favore

Di (minore) , nato il <...> a <...> residente (oppure domiciliato) in <...>, rappresentato da <...>, esercente la patria potestà (tutore, curatore), e difeso dall'avv. <...>, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in <...>, via <...>, n. <...>, per procura a margine (in calce) del presente atto,

contro

<...> nato il <...>, a <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, nella qualità di <...> del minore sopra indicato.

OGGETTO DELLA DOMANDA: autorizzazione al riconoscimento di figlio i ex art. 251 del codice civile, cos come riformato dalla legge n 219/2012.

Esposizione dei fatti

Il minore in epigrafe qualificato è nato dall'unione del sig. <...> e della signora che sono legati da vincolo di parentela (oppure affinità) perché i loro genitori erano inconsapevolmente fratelli (cugini). **infatti all'atto del concepimento del minore non conoscevano tale vincolo per cui sono in buona fede.**

Elementi di diritto

Nella fattispecie esposta ricorrono i presupposti per l'applicazione **dell'art. 251** del codice civile. Infatti **il minore suddetto ha bisogno di affetto familiare ed è necessario, nell'interesse dello stesso, evitargli qualsiasi pregiudizio.**

MEZZI DI PROVA: per la dimostrazione dei fatti esposti si chiede prova orale sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che <...>;
- 2) Vero che <...>.

A conforto di tali fatti si offrono in comunicazione i seguenti documenti: <...>, stato di famiglia del sig. <...> e stato di famiglia della signora <...>.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto avvocato, nella spiegata qualità, conclude perché l'on.le Tribunale adito voglia:

- A) Autorizzare il riconoscimento del minore <...>, nato il <...>, a <...>, con tutte le conseguenze di legge.
- B) Comunicare il riconoscimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di <...> per le relative annotazioni.
- C) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CNAP con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante.

Luogo e data <...>

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA AVVOCATO: _____

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ricorso ex art. 269 c.c.

in favore

Di (minore), nato il <...> a <...> residente (oppure domiciliato) in <...>, rappresentato da <...>, esercente la patria potestà (tutore, curatore), e difeso dall'avv. <...>, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in <...>, via <...>, n. <...>, per procura a margine (in calce) del presente atto,

CONTRO

<...> nato il <...>, a <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, nella qualità di <...> del minore sopra indicato.

OGGETTO DELLA DOMANDA: richiesta di dichiarazione di paternità (oppure maternità) ex art. 269 del codice civile del minore <...>

Esposizione dei fatti

Il minore in epigrafe qualificato vive dalla nascita con la madre signora <...> che ritiene sia stato concepito con il sig. <...>, il quale non ha voluto riconoscere la paternità del minore.

La signora <...> può dare la prova della maternità con ogni mezzo, ivi comprese le prove ematologiche e genetiche.

Elementi di diritto

Nella fattispecie esposta ricorrono i presupposti per l'applicazione **dell'art. 269 del codice civile.**

MEZZI DI PROVA: per la dimostrazione dei fatti esposti si chiede prova orale sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che <...>;
- 2) Vero che <...>.

A conforto di tali fatti si offrono in comunicazione **i seguenti documenti:** <...>.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto avvocato conclude perché l'on.le Tribunale adito voglia:

A) Dichiarare che il minore è figlio del sig. <...> ordinando l'annotazione nei registri dello stato civile.

B) Con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA e CNAP.

Luogo e data <...>

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA AVVOCATO: _____

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

**Ricorso ex art. 316 c.c. articolo sostituito dall' articolo 138 legge 19/75
n151 e poi modificato dal decreto legislativo n 154/13**

IN FAVORE

Di (minore), nato il <...> a <...>, residente (oppure domiciliato) in <...>, rappresentato da <...> esercente la patria potestà (tutore, curatore), e difeso dall'avv. <...>, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in <...>, via <...>, n. <...>, per procura a margine (in calce) del presente atto,

contro

<...> nato il <...> a <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, nella qualità di <...> del minore sopra indicato.

OGGETTO DELLA DOMANDA: richiesta di provvedimento urgente circa la responsabilità genitoriale e nell'interesse del minore ex art. 316 c.c.

Esposizione dei fatti

Il minore in epigrafe qualificato è figlio dei signori <...>, i quali sono in contrasto sull'amministrazione e usufrutto dei beni (educazione, custodia, sorveglianza, piano di studi).

Il sig. <...> ha adottato provvedimenti urgenti nell'interesse del minore, però i contrasti con la moglie permangono ancora. Si rende necessario l'intervento del giudice perché attribuisca i poteri decisionali al padre.

Elementi di diritto

Nella fattispecie esposta ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 316 del codice civile. Infatti il padre è più idoneo a curare l'interesse del minore perché ha una maggiore esperienza e preparazione culturale.

MEZZI DI PROVA: per la dimostrazione dei fatti esposti si chiede prova orale sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che <...>;
- 2) Vero che <...>.

A conforto di tali fatti si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
<...>.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto avvocato, conclude perché l'on.le Tribunale voglia:

A) Attribuire il potere di decisione al sig. <...> con tutte le facoltà di legge e nell'interesse del minore <...>.

B) In particolare stabilire che il padre decida nelle seguenti materie <...>.

C) Con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA e CNAP.

Luogo e data FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA AVVOCATO: _____

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ricorso ex art. 330 c.c.

IN FAVORE

Di..... (minore), nato il <...> a <...>, residente (oppure domiciliato) in <...>, rappresentato da <...>, esercente la patria potestà (tutore, curatore), e difeso dall'avv. <...>, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in <...>, via <...>, n. <...>, per procura a margine (in calce) del presente atto,

contro

<...>, nato il <...>, a <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, nella qualità di <...> del minore sopra indicato.

OGGETTO DELLA DOMANDA: richiesta di decadenza della potestà del padre sul figlio ex art. 330 del codice civile.

Esposizione dei fatti

Il minore in epigrafe qualificato è figlio legittimo dei signori <...>, residenti in <...>.

Il padre sig. <...> viola (trascura) i doveri di genitore con grave pregiudizio del minore.

Ultimamente si è rifiutato di provvedere all'educazione e all'assistenza dello stesso minore. Sono continui i maltrattamenti del padre sul figlio.

Elementi di diritto

Nella fattispecie esposta ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 330 del codice civile. Infatti il minore suddetto ha bisogno di assistenza morale e materiale e il comportamento del padre ha creato uno squilibrio psico-psichico, tanto è vero che è calato il rendimento nello studio.

MEZZI DI PROVA: per la dimostrazione dei fatti esposti si chiede prova orale sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che <...>;
- 2) Vero che <...>.

A conforto di tali fatti si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

CONCLUSIONI

Il sottoscritto avvocato, nella spiegata qualità, conclude perché on.le Tribunale adito voglia:

- A) Dichiarare la decadenza della potestà del sig. <...> sul minore;
- B) Ordinando altresì il suo allontanamento dalla residenza familiare con affidamento alla madre.
- C) Con ristoro di spese e competenze di causa.

Luogo e data <...>

FIRMA CLIENTE:_____

FIRMA AVVOCATO:_____

TRIBUNALE CIVILE
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
COMBINATO DISPOSTO EX ART151 COD. CIVILE ED ART. 706 CPC E SEGUENTI
MODELLO CLASSICO

Il sig. nato a in data, residente in
..... alla via, n., (c.f.),

NONCHÈ

la sig.ra nata a in data, residente in
..... alla via, n., (c.f.), ai fini
del presente giudizio entrambi elettivamente domiciliati in, alla
via, n. in e presso lo studio dell'avv.
che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO

- di aver contratto matrimonio concordatario in data scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- che l'atto di matrimonio è stato registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di, in data, al n., parte
- in costanza di matrimonio sono nati, in data, e in data, oggi rispettivamente di anni e di anni
- che tra i coniugi è venuta meno ogni *affectio coniugalis* e la convivenza risulta oramai intollerabile, sicché la frattura tra i coniugi non è più sanabile; I coniugi sono addivenuti alla decisione di separarsi alle seguenti

PATTI E CONDIZIONI

- a) i coniugi vivranno separatamente;
- b) la casa familiare, di proprietà comune, sarà assegnata alla moglie fino al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli minori;
- c) i figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e in particolare; le scelte di particolare importanza per i figli (come quelle inerenti a educazione, istruzione e salute) saranno prese concordemente tra i coniugi;
- d) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro /mensile per il mantenimento dei figli;
- e) ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi titolari di autonomo reddito da lavoro dipendente;
- f) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
- g) le spese del presente giudizio vengono ripartite egualmente tra i coniugi;

T

anto premesso i ricorrenti, *ut supra* elettivamente domiciliati rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., fissare l'udienza di comparizione personale dinanzi al Presidente e, all'esito,

Lex et Jus

omologare la loro separazione personale consensuale alle condizioni suesposte.

Si allegano:

- 1) copia del certificato di matrimonio;
- 2) certificato attestante lo stato di famiglia;
- 3) certificato di residenza del sig.;
- 4) certificato di residenza della sig.ra
- 5) dichiarazioni dei redditi relative agli anni, e
- 6) copia dell'atto di acquisto dell'immobile.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento possono essere inviate al seguente numero di fax

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento é esente dal pagamento del contributo unificato.

Con osservanza,

CLIENTE: _____

Luogo /Data Avv.

(segue procura alle liti)

Modulo offerto, proposto dal 2009 ed integrato post recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali dalla Scuola di Legge ISGS e dalla Unione Camere Minorili Multiprofessionali

NEGOZIALE RAGGIUNTO TRA I CONIUGI

.....
In seguito a Mediazione Forense
SEPARAZIONE / DIVORZI

TRA I SIGNORI

- nato a in data - Codice
Fiscale:..... domiciliato in

.....
- nata a In data..... - Codice
Fiscale:.....

Residente in

.....
Che i suddetti signori hanno contratto matrimonio concordatario in data.....

Che dall'unione coniugale nasceva i figlio:

....., nato ail,

Che a seguito di ricorso ex art.la signora
adiva il Tribunale di chiedendo lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di legge dalla omologata separazione;

Che la comparizione personale dei coniugi è stata fissata innanzi al Presidente del Tribunale, dott.-----, per il giorno ----
-----;

Che nelle more, attraverso una Mediazione Forense degli studi legali, previe intese con le parti si sono raggiunti gli accordi di seguito indicati in ottemperanza alle recenti linee guida offerte dall'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI in base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e scientifici in materia:

PATTI E CONDIZIONI

I Coniugi di comune accordo a definizione del giudizio ex art 4 della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni addiventano alla trasformazione dello stesso in consensuale concordando quanto segue:

AFFIDAMENTO DEL FIGLIO

il figlio minore viene affidato in modo condiviso paritario ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica prevalente presso la madre, con la quale rimarrà ad abitare nella casa familiare sita alla via, di proprietà della stessa, ma di fatto domiciliato presso entrambi i genitori.

NUOVO INDIRIZZO DEL PADRE

Il padre all'uopo dichiara di aver trasferito la sua residenza in _____ alla _____ via _____ n. ____ dove già da tempo vive e domicilia, dove elegge il Suo domicilio e dove trascorrerà con il figlio minore i suoi incontri e pernottamenti futuri, salvo diverse dimore che verranno preventivamente comunicate mezzo E mail.
Le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;

COMUNICAZIONI GENITORIALI

Per le decisioni più importanti di carattere genitoriale i suddetti signori utilizzeranno comunicazioni via E-Mail, anticipate semmai per mezzo SMS;

Per detto scopo le parti comunicano con il presente atto i reciproci indirizzi E-Mail:

La signora, E.Mail : _____

Il signor, E.Mail: _____

COMUNICAZIONI VIA FILO GENITORI/FIGLIO

Al fine di permettere al figliolo di mantenere costanti rapporti con entrambi i genitori, quando trascorre parte del Suo tempo con uno dei due, le parti concordano una fascia oraria giornaliera dalle ore 20,00/21,00 durante la quale il minore potrà comunicare via telefonica o via Skype, anche durante i Week End o festività prolungate .

All'uopo le parti si comunicano i seguenti numeri telefonici

La signora, Telefono fisso: _____

Il signor Telefono fisso : _____

I Genitori si impegnano ed obbligano quindi a comunicarsi anche un numero di cellulare da tenere sempre attivo durante i periodi nei quali trascorreranno con il figlio, rendendosi reperibili e comunicando i luoghi dove porteranno il figliolo durante le permanenze o gite o nei giorni in cui il figlio è con il genitore affidatario.

VISITE ED INCONTRI PADRE E FIGLIO
DIRITTO ALL'ALTERNANZA

Il padre signor, compatibilmente alle esigenze scolastiche e mediche-sanitarie del figlio, trascorrerà con lo stesso :

Tutte le festività successive Natale, Pasqua e ricorrenze verranno determinate tra i coniugi nel rispetto dell'alternanza anno per anno, tenendo conto delle esigenze del figlio nel seguente modo in DETTAGLIO:

Per le Festività estive il figlio potrà trascorrere con il padre
giorni consecutivi nel mese di da comunicare e concordare
preventivamente con la madre via e mail.

Ogni altra decisione genitoriale verrà concordata tra i genitori
tenendo conto delle esigenze del figlio.

Ognuno dei genitori condividerà la responsabilità genitoriale con
identici diritti ed identici oneri. Ciascuno dei genitori dovrà
provvedere, dunque, al mantenimento del figlio per il tempo in cui
sono assieme.

Le parti si impegnano, compatibilmente agli impegni e volontà del
figlio minore promuovere la SHARED RESIDENCE, definita nella
relazione introduttiva n. 13870 - Risoluzione n. 2079/2015 - firmata
anche dall'Italia - Consiglio d'Europa " come quella forma di
affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale
trascorrano tempi più o meno uguali presso il padre e la madre"; Per
detto motivo, l'assegno corrisposto al figlio minore è stato valutato in
modo contenuto.

DIRITTO AGLI AFFETTI

Il figlio ha il diritto di mantenere e conservare tutti i rapporti
significativi con gli ascendenti e con Suoi germani e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale, in ossequio al secondo comma dell'art. 337
ter c.c. [Norma Imperativa].

ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA CONSORTE

Il Signor si impegna a corrispondere alla consorte
signora a titolo di mantenimento personale la
somma di euro mensilmente, da corrispondere mezzo
..... entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, al
netto di ogni imposta e tassa;

ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO

Il Signor si impegna a corrispondere alla consorte
signora a titolo di mantenimento del
figlio minore la somma di euro mensilmente, da
corrispondere mezzo entro e non oltre il giorno 5 di
ciascun mese, unitamente ed oltre alle spese straordinarie al 50%, al
netto di ogni imposta e tassa, previamente richieste e documentate
via E.Mail effettuate nel mese corrente .

CANONE DI LOCAZIONE

Il Signor si impegna a corrispondere alla consorte
signora il canone di locazione dell'immobile attuale
o di quello futuro nel caso di eventuale sfratto avente stesse
caratteristiche, tipologia urbanistica, zona (Quartiere o Città) da

scegliere dalla signora unitamente a tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie.

S P E S E S T R A O R D I N A R I E

Le spese straordinarie relative al minore, purchè preventivamente concordate e documentate, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50 % secondo il seguente schema, in base alle direttive offerte dalla **Suprema Corte di Cassazione con sentenza 16664 del 2012**, alla quale ci si riporta in futuro in caso di disaccordi, più precisamente [**oppure in base alla Convenzione Nazionale proposta dal CN F sulla ripartizione delle spese straordinarie allegata**]:

Spese mediche/ Sanitarie: (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o quelle private se non prevista dal Servizio Sanitario Pubblico; c) tickets sanitari;

Spese mediche / Sanitarie: (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci di costo elevato;

Spese scolastiche: (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo; c) gite scolastiche senza pernottamento;

Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitari;

Nonché ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante richiede il preventivo accordo.

M E D I A Z I O N E F A M I L I A R E e/o F O R E N S E

I sottoscritti convengono che ogni aspetto controverso che dovesse emergere in futuro, ove non superabile direttamente e personalmente, verrà affrontato prioritariamente con l'ausilio della **MEDIAZIONE FAMILIARE** o **FORENSE**, attraverso consulenze multiprofessionali strutturate, con la partecipazione anche dei sottoscritti legali ed esperti che verranno indicati da ciascuna parte. Tanto in ossequio alla Raccomandazione R(98) del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa;

Le parti ed i rispettivi legali si rimettono fiduciosamente al Giudice adito,

C H I E D O N O

1. Accogliere la Mutatio libelli del ricorso giudiziale in consensuale;
2. Letti ed esaminati i suddetti patti e condizioni, chiedono che l'On. Le Tribunale Voglia omologare i citati accordi redatti in

ossequio alle norme imperative, al buon costume ed alle leggi vigenti e nell'interesse esclusivo del figlio minore, in ottemperanza ai più recenti orientamenti giurisprudenziali ed alle linee guida dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili Multiprofessionali d'Italia, alle quali i sottoscritti legali sono associati aderenti.

Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge.

Gli avvocati sottoscrivono unitamente il presente accordo ai fini della rinuncia alla solidarietà Professionale.

Signora _____

Avv.

Signor _____

Avv.

Documenti delle parti per motivi di Legal privacy custoditi dai rispettivi legali

RICORSO EX ART. 709-TER C.P.C.

Per: il sig. nato a in data,
residente in alla via, n., (c.f.
.....), ai fini del presente procedimento elettivamente
domiciliato in, alla via, n. in e
presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al presente atto

CONTRO: la sig.ra, con l'avv.,

PREMESSO CHE

- tra i coniugi sig. e sig.ra pende innanzi a
Codesto Ecc.mo Tribunale adito procedimento di separazione in cui si è
già disposta la separazione dei coniugi e in merito al figlio minore
....., di anni, si è stabilito l'affido condiviso ed
inoltre
- vi è controversia tra i predetti coniugi in quanto la sig.ra,
in data, si è resa autrice di gravi inadempienze rispetto ai
doveri imposti dal Tribunale, ed in particolare
- sussistono nella specie **i presupposti richiesti dall'art. 709-ter c.p.c.** per
la modifica dei provvedimenti in vigore.
Tanto premesso il sig. ut supra elettivamente domiciliato,
rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c.,
convocare innanzi a se le parti per ivi modificare i provvedimenti in
vigore statuendo che

si chiede, inoltre, espressamente che il Giudicante voglia ammonire la
sig.ra (e/o condannare la sig.ra al
risarcimento danni a carico dell'istante, oppure del minore, e/o
condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende da
determinarsi secondo legge).

In via istruttoria, si chiede, fin d'ora che siano sentiti come testi i sig.ri
.....

FIRMA CLIENTE: _____

Con osservanza,

Luogo/Data Avv.....

(segue procura alle liti)

Depositato in cancelleria oggi

Il Cancelliere

**TRIBUNALE CIVILE
ILL. MO SIGNOR PRESIDENTE**

RICORSO PER SEQUESTRO DI BENI

Per la sig.ra nata a il ivi residente alla via
....., rappresentata e difesa, giusto mandato a margine (o in calce)
del presente atto, dall'avv. presso il cui studio in
alla via elettivamente domicilia.

PREMESSO

- che con sentenza n. del il Tribunale di
dichiarava la separazione personale della ricorrente dal coniuge, sig.
..... nato il a e residente in
- che con la detta sentenza veniva altresì stabilito, a favore della
ricorrente, il versamento da parte del marito dell'importo mensile di €
..... per il mantenimento proprio (la ricorrente, infatti, non
percepisce alcun reddito personale) e dei figli minori, ad essa affidati;
- che il marito della ricorrente ha inizialmente adempiuto al suddetto
obbligo, di cui alla citata sentenza; successivamente - a far data dal
..... - lo stesso si è reso totalmente inadempiente e tuttora lo è,
nonostante i ripetuti solleciti;
- che la ricorrente risulta, pertanto, a tutt'oggi creditrice, nei confronti del
marito, della somma complessiva di € (€ mensili per
n. mensilità);
- che il sig. è proprietario dei beni immobili di cui
di seguito:;

—
TANTO PREMESSO

la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale voglia, **ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c.
cominato con artt. 671 e seguenti c.p.c.**, disporre il sequestro dei
seguenti beni:; di proprietà del sig.,
coniuge della ricorrente, fino alla concorrenza di E

Si allega:

- 1) copia conforme della sentenza di separazione personale dei coniugi;
- 2) lettera raccomandata in data.....;
- 3) titoli di proprietà.

FIRMA CLIENTE: _____

Con osservanza, Luogo/Data

Avv(segue procura alle liti)

Depositato in cancelleria oggi

Il Cancelliere

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto signor..... nato a
il..... in relazione al giudizio da me promosso presso l'AG
:..... **Contro**..... -
OGGETTO.....
con ricorso che precede che sottoscrivo in ogni facciata per ratifica

NOMINO

L'AVVOCATO.....

CON STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA.....

mio procuratore ed avvocato perché Vogliate rappresentarmi e difendermi nel giudizio de quo.

VI DELEGO

all'uopo tutte le facoltà di legge avendo per rato il Vostro operato.

DICHIARO

Di essere stato messo a conoscenza della normativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti del **D.lgs 196/2003 e segg.**

AUTORIZZO

Il Suo studio Legale al possesso ed al trattamento dei miei dati personali nonché ad esibirli o citarli in giudizio.

ELEGGO

domicilio presso lo studio in Napoli – alla via.....

data

firma

cfr il sito cnf.it per le nuove procure ed aggiunte opportune da adottare.

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

**ISTANZA DI PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA PRESTATI CON
DELIBERA DI GRATUITO PATROCINIO**

EGREGIO GIUDICE DR. _____

Rg.: _____ - _____ DIFESA D'UFFICIO

Istanza di Liquidazione

Il sottoscritto Avv. _____, nato a Napoli il
_____, con studio alla via _____ - Codice Fiscale:
_____, -F A .X. _____;

Posta elettronica al seguente indirizzo: _____;

P E C: _____

L' Avv. _____(C.F.: _____J – Tesserino Ordine
Avvocati di Napoli N. _____- Partita Iva: _____, con
studio in Napoli, alla Via _____, iscritto presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con continuità e
permanenza nell'albo degli avvocati e patrocinatori a spese dello
Stato . (vedi allegato)

Chiede

di ottenere la liquidazione delle proprie competenze professionali,
come da nota spese che si allega alla presente, già redatta secondo i
tariffari minimi e decurtata della metà, per l'attività prestata nella
qualità di difensore della:

.....

SI ALLEGANO:

- Calcolo degli onorari come da D.M. 55/2014;
- Copia delibera Ordine Avvocati ammissione dei minori al patrocinio a
spese dello Stato
- Attestazione di iscrizione all'albo speciale del gratuito patrocinio

Tanto per legale scienza

Napoli, _____

Con deferenti ossequi

Firmato Avv.....

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA'

L' **Avv.**(C.F.:J – Tesserino N. / - Partita Iva: 0....., con studio in, alla Via, **consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ex art.76 e 48 del dpr 445 del 28.12.2000 e seguenti,**

DICHIARA

Che risulta iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con continuità e permanenza nell'albo degli avvocati e patrocinatori a spese dello Stato sin dal, così come da allegata attestazione rilasciata dal detto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Tale dichiarazione è rilasciata al fine di ottenere la liquidazione per l'attività prestata nella qualità di difensore della:
signora nella causa dalla stessa promossa e portante il numero di RG.:innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge.
Napoli,

Avv.



UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
MULTIPROFESSIONALI
CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DEI DIRETTIVI UNIFICATI
DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI D'ITALIA

ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI

Lex et Jus

RIVISTA SPECIALIZZATA IN DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE E CRIMINOLOGIA

S.A.V.

Sportelli Antiviolenza dell'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali

PROPONGONO MODALITA' DI ASCOLTO DEL MINORE
NEL PROCESSO CIVILE
DA ADOTTARE NEI PROTOCOLLI GIUDIZIARI ED IN PARTICOLARE
QUALE ELEMENTO AGGIUNTIVO NELLA PROPOSTA NORMATIVA

DELLA SEPARAZIONE MITE :
AUDIZIONE DEI MINORI
IN AMBITO GIUDIZIARIO CIVILE
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI LEGGE: SEPARAZIONE MITE
"IL DECALOGO DI NAPOLI"
PROPOSTA DI PROTOCOLLO

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO:
AVV. PROF. MANLIO MEROLLA DR. FEDERICO MANTILE

MEMBRI E COLLABORATORI SCIENTIFICI:
TEAM WORKING SOCIAL LAW ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

INDICE:

- PRESENTAZIONE E NOTE STORICHE E TIPOLOGIE DI PROTOCOLLI IN ITALIA;
- LINEE GUIDA : DECALOGO DI ORIENTAMENTO DELLE MODALITÀ DI ASCOLTO – IL COME, CON CHI, QUANDO E DOVE.
- CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI : DIRITTI DEL MINORE E RUOLI GENITORIALI;
- BIBLIOGRAFIA ED NOTE CONCLUSIVE.

BREVI NOTE DI PRESENTAZIONE

A CURA DI MANLIO MEROLLA

ATTI DEL CONVEGNO 2008 ISOLA DI NISIDA – NAPOLI IN OCCASIONE PRESENTAZIONE PROPOSTA NORMATIVA SULLA SEPARAZIONE MITE.

Ringrazio la Comunità Scientifica e quella Forense che oggi con presenza partecipativa continua ad offrire una vera testimonianza di un lavoro proficuo ed impegnato condotto da anni in materia.

Troppe volte noi tutti “ Osservatori ed operatori del diritto” assistiamo, prendiamo atto e soffriamo nel vedere nei nostri studi o nelle aule di giustizia, come nella morsa emotiva e conflittuale familiare, i minori coinvolti a piacimento dai genitori, finiscono di riportare le reali ferite indelebili dell'anima.

L'UNIONE CMM da tanti anni ha tentato di offrire un Suo contributo a questa vexata quaestio, che in sintesi si riassume con questo breve decalogo-protocollo in corso di definizione, che viene offerto agli studiosi della materia per raccogliere suggerimenti, proposte e contributi scientifici per poterlo migliorare.

Il decalogo che si offre in visione, all'attualità è articolato in dieci punti, dei quali gli ultimi tre sono in fase di definizione dai gruppi studio e ricerche dell'Istituto degli Studi Giuridici superiori e degli esperti dell'Unione Camere Minorili Multiprofessionali.:

ARTICOLO 1 - CHI: MINORI

- I minori quali SOGGETTI DI DIRITTO, SONO e DEVONO IN CONFORMITÀ DELLE CONVENZIONI EUROPEE , essere considerati avente diritto e partecipi nei processi decisionali che possono influenzare la loro vita, in particolare nei giudizi di separazione e divorzio.

La partecipazione costruttiva del minore deve essere considerata un fattore di protezione durante la separazione genitoriale dal momento che accresce quella che viene definita resilienza, la sua autostima, consapevolezza dei propri bisogni, un migliore adattamento agli sviluppi innovativi nelle relazioni familiari, e controllo diretto sulla propria esistenza con percezione di positività nelle relazioni figli/genitori al fine di evitare il cd “CICLO CONFUSIONALE NEL NUOVO ADATTAMENTO FAMILIARE”.

L’ascolto del minore in caso di separazione tra i suoi genitori condotto dai CTU nei T.O. e/o Esperti del TpM NON E’ UNA TESTIMONIANZA, NE’ UN INTERROGATORIO, ma una semplice attività con finalità di comprensione partecipe.

Il minore può essere ascoltato in modo DIRETTO (Giudice e Ctu) o INDIRETTO (Con delega al solo CTU)

ARTICOLO 2 - CHI: I Genitori

Il genitore che intende presentare una domanda di separazione personale contenziosa HA L’ONERE di evitare che i figli siano sottoposti a diverse audizioni con “ esperti” privati, nonché HA L’ONERE di convocare, con ogni mezzo idoneo, l’Altro genitore per concordare presso un Centro di Mediazione Familiare o Studio Legale Specializzato in materia con componenti Multiprofessionali anche di carattere Socio-Psicologico , l’opportunità di raccogliere ogni eventuale opinione dalla prole se avente il minimo discernimento previsto dall’art.12 Convenzione di Strasburgo – Diritti dei Minori – evitando duplicazione di messaggi fuorvianti o confusionari.

I genitori si impegnano – salvo nelle procedure in cui vi è stato un provvedimento esecutivo o limitativo della potestà genitoriale - di redigere e rispettare un programma separativo con contenuti genitoriali condivisi di sostegno alla prole, da redigere in seguito al

colloquio informativo di carattere giuridico e socio-psicologico con i suddetti esperti, in ordine alla tutela dei figli, tenendo conto dell'interesse della prole e alle conseguenze della separazione impegnandosi di assumere comportamenti genitoriali più idonei tesi a non esporre la stessa a tensioni emotive e soprattutto a rappresentazioni negative delle reciproche figure genitoriali [MOBBING GENITORIALE].

I genitori ed i loro legali e CTP dovranno tenere presente ed osservare l'art. 31 Codice Deontologico degli Psicologi, raccogliendo il consenso di entrambi i genitori.

I genitori in caso di forte conflitto possono richiedere al Giudice la nomina di un Curatore Speciale per la prole da nominare tra gli avvocati esperti nella materia;

ARTICOLO 3 - CHI: I Giudici

Nel caso nel procedimento di separazione e divorzio c'è un accordo tra i genitori sulle modalità di affido, sui modi e sull'esercizio della potestà, sui ruoli e compiti che devono svolgere, il Giudice non è chiamato ad adottare decisioni che incidano sull'esercizio della funzione genitoriale a meno che non rilevi accordi ed intese pregiudizievoli per la prole .

Qualora i genitori non raggiungono accordi sulla gestione della prole, assumendo una posizione configgente e/o conflittuale che non garantisce l'interesse dei figli che dovrebbero esprimersi mediante un sereno e condiviso ascolto empatico per raccogliere la più ideale volontà degli stessi, il genitore ex lege non potrà ritenersi "legittimo sostituto processuale " né " rappresentante dello stesso", stante che contemporaneamente assumerebbe funzione impropria di " titolare" della funzione in discussione e parte del processo nel quale la decisione giudiziaria deve essere adottata.

Per detti motivi le decisioni relative sono rimesse alla Giustizia. Il giudice non potrà tenere conto delle esigenze diverse e contrapposte prospettate dai genitori in presenza di forte conflittualità, essendo poco attendibili, devono essere filtrate dal giudicante attraverso un esame ed attento ascolto del minore al fine di individuare e comprendere i reali interessi e volontà della prole idonee ad un corretto sviluppo psicofisico.

Il Giudice attraverso il CTU (T.O. o G.T.) o ESPERTO (TpM) deve :

- A. informare il minore sulla natura del procedimento in cui viene ascoltato, sulle modalità e finalità dell'ascolto,
- B. spiegare il suo ruolo di ausiliare del giudice, con termini chiari e semplici adeguati all'età del minore.
- C. Chiarire che le informazioni dedotte dal suo colloquio verranno riferite al Giudice ed ai Genitori attraverso i loro legali
- D. Significare che tuttavia le Sue dichiarazioni non sono determinanti, perché si dovranno tenere conto di tanti altre circostanze.

ARTICOLO 4- GLI ESPERTI E CTU

Il giudice dovrà avvalersi di ausiliari che:

- A. abbiano maturato una comprovata esperienza e formazione psicoterapeutica.
- B. che non devono aver svolto, né svolgerà in seguito colloqui o attività psicoterapica o di sostegno psicologico ai genitori, nonché incarico di CTP per gli stessi.
- C. gli stessi dovranno prestare giuramento di rito nq di Ctu attenendosi altresì al codice deontologia dello psicologo forense.
- D. Gli stessi non devono trasformare l'incontro con il minore in un'occasione di colloquio tematico a contestazione, e condurranno il colloquio con lo scopo di " ASCOLTARE E RACCOGLIERE L'OPINIONE DEL MINORE" (Merolla 2006)
- E. Gli stessi non dovranno formulare DIAGNOSI NOSOGRAFICHE sul minore, ma tuttavia possono segnalare alla Giustizia eventuali difficoltà e/o disagi o segnalare la necessità di provvedimenti di tutela nell'interesse del minore (Es.: sostegno psicologico);
- F. La relazione tecnica è atto Amministrativo/ Giudiziario è dovrà essere posto a conoscenza delle parti o Loro difensori ex legge 241/90 ed art. 24 Costituzione, nelle forme e tempi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5- I DIFENSORI

Nei giudizi di separazione e divorzi i difensori in ossequio delle norme etiche e deontologiche si impegnano a sospendere ogni

attività giudiziaria conflittuale, e contribuire con il Ctu ed Esperti alla riduzione di ogni conflittualità, favorendo intese conciliative.

I difensori potranno nominare eventuali CTP i quali solo se autorizzati dal Giudicante potranno partecipare alle attività del Ctu, ma in ogni caso saranno informati e riceveranno copia delle video registrazioni raccolte dal CTU, debitamente autorizzate congiuntamente dal Giudice e dai rispettivi genitori in conformità sulla legal privacy.

ARTICOLO 6- COME

Nelle ipotesi dell'art. 155 sexies c.c. : “ il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento “, si ritiene opportuno:

- A. onde evitare condizionamenti di sorta da parte del genitore più condizionante, che il minore venga ascoltato in assenza dei genitori;
- B. dal Giudicante ed un esperto all'uopo nominato (CTU e/o ESPERTO G.O. presso Tpm cd organi Ausiliari) previa registrazione del colloquio da allegare agli atti di causa per garantire il diritto di difesa delle parti contrapposte, per trasparenza sulle modalità applicative, per individuazione del livello di suggestionabilità in rapporto anche all'età, capacità di discernimento, e per eventuali note tecniche socio-psicologiche sulle modalità di ascolto diretto e indiretto e metodologiche a firma di CTP preventivamente indicati, da depositare se richieste dalle difese dei genitori.
- C. Che il Giudicante attraverso il CTU o Esperto Tpm prima dell'audizione del minore deve disporre una relazione sulle competenze cognitive, emotive, morali e relazionali dei minori e genitoriali.
- D. Che il Giudicante attraverso il CTU o Esperto Tpm formuli le domande più opportune e quelle preventivamente indicate e richieste dai rispettivi genitori che dovranno tenere presente in particolare delle seguenti esigenze prioritarie: Rapporti e/o Divisioni con i fratelli, modalità di permanenza

dei figli e con i genitori, organizzazione residenziale ed ambientale, progetti educativi, rapporti con cugini e parenti.

- E. Il minore può essere ascoltato in modo DIRETTO (Giudice e Ctu) o INDIRETTO (Con delega al solo CTU)
- F. Il minore non deve patire lunghe attese e condizionato dai genitori.
- G. Se si rilevano taluni condizionamenti il Ctu dovrà esporre quali e come sono stati rilevati.
- H. Il minore deve essere informato della possibilità che il giudice o ctu possa non mantenere le confidenze raccolte.

ARTICOLO 7- DOVE

- A. L'audizione del minore non deve avvenire in luoghi spersonalizzati o non adatti, quali luoghi troppo affollati o deserti .
- B. Il minore deve essere accolto con puntualità, e deve disporre di spazio/tempo adeguati per raccontarsi.
- C. L'Esperto o CTU dovrà porsi in ascolto attivo e formulare le domande solo dopo la creazione di una relazione empatica.
- D. Si suggerisce di raccogliere l'audizione dei minori in ambiente giudiziario in orari e giorni nei quali non vi è celebrazione di udienze.

SARÀ CURA DEL TEAM WORKING

OFFRIRE IN SEGUITO GLI ARTICOLI DI CHIUSURA IN FASE DI REDAZIONE



Modulo Open Office Law

Scuola di Legge

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

COMUNICATO

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER GIOVANI AVVOCATI

Lo sportello di orientamento per i giovani avvocati è operativo dal 1999, per volontà dell'avv. Manlio Merolla, istituito dallo stesso nell'antica associazione Forense di Diritto di Famiglia e per la tutela dei Minori [oggi Camera Minorile Multidisciplinare di Napoli in collaborazione con la Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori], al fine di:


1. **Offrire** agli associati e non associati, di assumere e conoscere sviluppi normativi e giurisprudenziali, indicazioni pratiche per la **redazione di atti**;
2. **Ricevere un tutoraggio** professionale fattivo nella conduzione di consulenze legali strutturate (cfr Pubblicazioni della collana lex et jus] o con redazionali giudiziari con esperti della Scuola di Legge o **con Stage temporanei** sui casi presentati dai giovani avvocati negli studi dell'Unione Studi Legali F&M aderenti all'Istituto o all'Unione Camere Minorili Multiprofessionali, **con l'apertura del Modulo open office Law**;
3. **Ricevere un affiancamento da colleghi esperti** nella trattazione di questioni complesse in materia; Ed altro,

Ad oggi la Scuola di Legge registra con successo la richiesta da parte di molti giovani, molti privi di scuole di formazione in materia e di esempi ed insegnamenti deontologici in questa complessa ed affascinante materia,

I giovani che partecipano con assiduità anche ai Corsi di Alta formazione ed aggiornamento professionale permanente della Scuola di Legge, costituiscono il vero sangue vivificatore e l'anima propulsiva del Movimento dei Missionari Forensi e dell'Unione Studi Legali dell'ISGS e dell'UNCMM, coordinati con grande passione e trasporto emotivo dall'Avv. Manlio Merolla, fondatore ideologico di questo brillante strumento pratico ed esperienziale, tanto emulato anche in altri paesi, diventato un significativo punto di forza della Scuola di Legge Napoletana in materia in questi venti anni.

I Ricercatori, i collaboratori ed i corsisti della Scuola di Legge ringraziano il Prof. Merolla ed i docenti tutti della Scuola di legge per le opportunità offerte in tanti anni. Info : 081.558.75.50 – www.scuoladilegge.eu

NOTE SUGLI AUTORI



Il Giudice Dr. Giancarlo Posteraro - Il Dr. Posteraro entra in Magistratura in data 29/5/1985, e dopo l'uditorato presso il Tribunale di Napoli, viene assegnato al Tribunale di Paola (CS), sezione promiscua, ove acquisisce esperienza in tutte le materie (civile, penale, lavoro, fallimenti, esecuzioni immobiliari, diritto agrario). Quindi, dal 1989 al 1994 presta servizio presso il Tribunale di Salerno, ove si occupa di cause di lavoro, risarcimento danni, esecuzioni immobiliari. Dal 1994 al 2010 presta servizio presso il Tribunale di Napoli, ove si occupa prevalentemente di esecuzioni immobiliari. Dal 2010 ad oggi presta servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nel settore prevalentemente civile. Ha partecipato a vari convegni e relazioni sulle questioni riguardanti minori, nel corso delle quali è maturata l'idea di realizzare il libro sul processo civile minorile, in collaborazione con l'Avv. Merolla ed i suoi altrettanto preziosi collaboratori.



Avvocato Prof. Manlio Merolla – Avvocato Cassazionista, esperto in diritto Minorile, di Famiglia e criminologia familiare e minorile; Docente e Direttore della Scuola di Legge di Diritto Minorile e Famiglia dell'Istituto Studi Giuridici Superiori; Direttore della Rivista *Lex et Jus*; Presidente Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili Multiprofessionali e dell'Osservatorio Interassociativo a Tutela della Famiglia e dei Minori; Coordinatore Nazionale delle SAV dell'U.C.M.M. e dell'ISGS; Promotore ed ideatore di numerose proposte normative ed Autore di numerose pubblicazioni giuridiche e scientifiche; **Per consultazioni con l'autore: E-Mail: lexmerolla@libero.it; - www.studiolegalemerolla.it**

Gli autori ringraziano l'avv. Serena Montini, già Ricercatrice dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, per i contributi offerti nella redazione della prima edizione; **l'avv. Flavia Chiarolanza** e **l'avv. Emanuela Marchesano** dello Studio Legale Merolla & Partners, ricercatrici presso l'Istituto ISGS, **per il sostegno nelle ricerche e per la correzione delle bozze; la Dr.ssa Angela D'Addio** (già Esperta *TpM Napoli G.O.*) **per i contributi scientifici e sociali resi** .

CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
dei Ricercatori della Scuola di legge di Diritto Minorile, Famiglia e
Criminologia dell'Istituto degli Studi Giuridici

LOGHI TUTELATI
CHIUSO PER LA STAMPA: 10 SETTEMBRE 2019

VOLUME IN COLLANA LEX ET JUS